

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 556-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del
Senato della Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1980
(V. Stampato n. 1575)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri**

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 1980*

**Proroga del contributo a favore del Centro internazionale
di studi e documentazione sulle Comunità europee per il
triennio 1979-1981**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Proroga del contributo a favore del Centro
internazionale di studi e documentazione
sulle Comunità europee per il quinquennio
1979-1983**

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un con-
tributo di lire 45.000.000 a favore del Cen-
tro internazionale di studi e documentazio-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Proroga del contributo a favore del Centro
internazionale di studi e documentazione
sulle Comunità europee per il triennio
1979-1981**

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un con-
tributo di lire 45.000.000 a favore del Cen-
tro internazionale di studi e documentazio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne sulle Comunità europee, con sede a Milano, per la durata di anni 5 a decorrere dall'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, in ciascuno degli anni 1979 e 1980, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne sulle Comunità europee, con sede a Milano, per la durata di anni 3 a decorrere dall'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.